

**IL RETTORE**

**VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, inerente a “*Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica*”;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;

**VISTO** lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, emanato con D.R. n. 3427 del 12 dicembre 2011 e ss. mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1897 del 6 agosto 2021, il cui art. 12 prevede che “*Il dipartimento adotta un regolamento didattico di corso di studio per ogni corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico a esso afferente*”;

**VISTA** la delibera con cui il Dipartimento di Matematica, nella seduta del 2/2/2023, ha approvato il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Metodi e Modelli per Data Science (classe L-35);

**VISTA** la delibera con cui il Dipartimento di Fisica, nella seduta del 7 febbraio 2023, ha approvato il Regolamento in parola;

**VISTA** la delibera di approvazione resa dal Dipartimento di Economia e Finanza, nella seduta del 14 febbraio 2023;

**VISTA** la delibera di approvazione resa dal Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini” nell’adunanza del 22 febbraio 2023;

**VISTO** il parere favorevole al Regolamento *de quo* espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2023;

**VISTA** la delibera con cui il Senato Accademico, nell’adunanza del 20 aprile 2023, ha approvato il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Metodi e Modelli per Data Science (classe L-35)

**DECRETA**

È emanato il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Metodi e Modelli per Data Science (classe L-35), allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente Decreto sarà acquisito nell’apposito registro di questa Amministrazione.

**IL RETTORE**  
(Prof. Nathan Levialdi Ghiron)

## **Regolamento didattico del Corso di Laurea in Metodi e Modelli per Data Science (classe L-35)**

### **Art. 1 - Norme generali**

Presso il Dipartimento di *Matematica* dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è istituito, a decorrere dall'a.a. 2023-2024, il corso di laurea in *Metodi e Modelli per Data Science*, Classe delle lauree L-35 La denominazione in inglese del corso è *Methods and Models for Data Science*.

I Dipartimenti di Economia e Finanza, Fisica ed Ingegneria dell'Impresa "Mario Lucertini", associati nella costituzione del Corso di studio, potranno individuare, tramite apposita delibera, un altro Dipartimento di riferimento nel quale incardinare il Corso stesso, in relazione alla struttura didattica di afferenza del Coordinatore. In tal caso, nella medesima delibera viene approvato il Regolamento didattico del Corso di studio, debitamente aggiornato.

Il corso è erogato in modalità convenzionale.

La durata normale del corso è stabilita in 3 anni.

Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, della lingua inglese.

Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea in Metodi e Modelli per Data Science, Classe delle lauree L-35 *Scienze matematiche*. A coloro che hanno conseguito la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

Il presente Regolamento didattico è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento Didattico di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato.

### **Art. 2 - Ordinamento didattico**

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, il corso di studio ha un proprio ordinamento didattico, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento didattico di Ateneo. L'ordinamento didattico, deliberato contestualmente alla proposta di istituzione del corso, è approvato dal Ministero ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed è emanato con decreto del Rettore. La sua entrata in vigore è stabilita dal decreto rettorale.

L'ordinamento didattico del corso di studio nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce e dalla normativa vigente determina:

- a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
- b) la classe o le classi di appartenenza del corso di studio e l'indicazione del Dipartimento di riferimento;

- c) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
- d) il profilo professionale dei laureati, con indicazioni concernenti gli sbocchi occupazionali;
- e) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e l'indicazione sulle modalità di svolgimento;
- f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferiti a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso per quanto riguarda le attività previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270;
- g) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica, differenziate per tipologia di corso di studio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, e del Regolamento didattico di Ateneo; I dettagli sui criteri per l'accesso e le modalità di valutazione sono delineati nel presente regolamento;
- h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento della laurea.

L'ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

Il consiglio di Dipartimento di riferimento è responsabile della corretta corrispondenza tra i piani di studio e l'ordinamento del corso.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in Metodi e Modelli per Data Science è pubblicato sul sito del corso di studio.

### **Art. 3 - Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)**

La struttura di riferimento del corso e le strutture associate provvedono annualmente a una riflessione sugli obiettivi attesi della formazione; a tale riflessione concorrono la verifica della domanda di formazione e consultazioni con soggetti e organizzazioni della produzione di beni e servizi e delle professioni. Tale attività possono essere svolte in collaborazione con corsi di studio area affine.

Il Corso di studio provvede inoltre a riesaminare l'impianto del corso di studio e i suoi effetti apportando le necessarie modifiche, a definire l'offerta formativa nel rispetto degli obiettivi di apprendimento.

Il Coordinatore, coadiuvato dal Gruppo di gestione per l'Assicurazione della Qualità e dal Manager didattico, predispone la documentazione utile ai fini dell'accreditamento del corso studio, da approvare nella struttura didattica di riferimento ed è responsabile della compilazione della Scheda Unica Annuale del corso di Studio (SUA-CdS) quale strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accredimento introdotto dalla L. 240/2010, dal Decreto Legislativo 19/2012.

Il Coordinatore è altresì responsabile della rispondenza tra quanto approvato nella struttura didattica di riferimento e il contenuto della SUA-CdS.

I quadri pubblici della sezione qualità sono consultabili on line all'indirizzo <http://www.university.it/>.

#### **Art. 4 - Gestione del corso di studio**

Il corso di laurea in Metodi e Modelli per Data Science afferisce al Dipartimento Matematica quale struttura didattica di riferimento, che assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso. I Dipartimenti di Economia e Finanza, Fisica ed Ingegneria dell'Impresa "Mario Lucertini" (nel seguito indicati come Dipartimenti associati) collaborano alla gestione didattica del corso di studio.

È istituito un Consiglio di corso di studio (CdS), nominato dai Consigli dei 4 Dipartimenti suddetti, cui spetta il coordinamento e l'ordinaria gestione della didattica sulla base degli indirizzi definiti dai Dipartimenti associati. Il Consiglio è costituito da almeno 7 professori di ruolo e ricercatori dell'Ateneo che svolgono attività didattica del Corso di studio. Il Consiglio di corso di studio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Coordinatore del corso di studio tra i professori a tempo pieno. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il CdS si dota di una commissione istruttoria (Commissione Pratiche Studenti) per le questioni didattiche, come di seguito specificato. La commissione dura in carica un anno, e viene automaticamente confermata, salvo diversa disposizione della struttura didattica di riferimento.

La Commissione Pratiche Studenti, composta da almeno 4 professori e ricercatori membri del CdS e nominata su indicazione del Coordinatore, formula proposte al CdS in ordine a:

- riconoscimento di crediti acquisiti dagli studenti nell'ambito di un altro corso di studi, eventuali abbreviazioni di corso e riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero;
- valutazione della coerenza con il progetto formativo delle attività autonomamente scelte dallo studente, consistenti anche in seminari e corsi universitari o extra-universitari;
- approvazione dei piani di studio;
- opzioni relative ai percorsi formativi per studenti a tempo parziale;
- istituzione di rapporti di partenariato con Università estere per il soggiorno di studio degli studenti e coordinamento e valutazione delle attività degli studenti Erasmus presso il corso di studio.

Il CdS, su proposta del Coordinatore, delibera:

- l'assegnazione dei tutor agli studenti;
- i periodi di programmazione delle sessioni d'esame;
- l'elenco dei corsi singoli impartiti nel corso di laurea che possono essere fruiti da parte di studenti di altre università o da laureati o soggetti comunque in possesso del titolo di studio

previsto per l'immatricolazione al corso di laurea, per aggiornamento professionale e/o di arricchimento culturale o di integrazione curriculare.

Il CdS formula proposte al Consiglio di Dipartimento in ordine a:

- riesame periodico dell'impianto del corso di studio e definizione annuale dell'offerta formativa, nonché eventuali modifiche di ordinamento;
- attivazione di nuovi curricula e/o disattivazione di curricula vigenti;
- attivazione, espunzione o sostituzione di insegnamenti obbligatori o opzionali, con la determinazione dei crediti ad essi associati e dei settori scientifico-disciplinari;
- programmazione e organizzazione della didattica per ciascun anno accademico, incluse le attività didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato, nonché il conferimento degli incarichi di insegnamento.
- proposte della Commissione Pratiche Studenti
- il calendario delle lezioni;
- l'organizzazione e assegnazione degli spazi (aule, sale studio, locali, ecc.) per lo svolgimento delle lezioni e degli esami.

Il Coordinatore cura, entro il 31 luglio di ogni anno, la Guida didattica relativa al successivo anno accademico, in linea con quanto deliberato dal CdS e, quando necessario, adotta provvedimenti d'urgenza sugli argomenti di ordine didattico attinenti alle competenze del CdS sottoponendole allo stesso per ratifica in occasione della successiva adunanza.

#### **Art. 5 - Comitato di Indirizzo**

In fase di progettazione (e anche in relazione ai successivi cicli di studio) il CdS assicura un'approfondita analisi delle esigenze e potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento. A tal fine il CdS verifica periodicamente attraverso incontri fra gli studenti e i rappresentanti del mondo del lavoro (scuola, mondo imprenditoriale legato alla cultura, aziende specifiche contattate) - le esigenze formative rispetto al mercato del lavoro, al fine di definire le potenzialità di inserimento lavorativo dei laureati e valutare gli sbocchi professionali.

Il CdS può prevedere un Comitato di Indirizzo formato da docenti e da esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca (scuola, mondo imprenditoriale legato alla cultura, aziende specifiche contattate, ecc.), coerente con i profili culturali in uscita, che riflette, approfondisce e fornisce elementi in merito alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati.

#### **Art. 6 - Ammissione al Corso**

Sono ammessi al corso di laurea gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

Per l'ammissione al Corso è, altresì, richiesto il possesso ovvero l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, la quale viene verificata attraverso una prova obbligatoria da svolgere prima dell'immatricolazione.

Possono essere esonerati dallo svolgimento della prova gli studenti che hanno superato l'esame di stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado con un voto pari o superiore ad una soglia annualmente riportata nel Bando.

La prova consiste in un test che si compone di quesiti di matematica di base (oggetto di insegnamento nei programmi delle scuole superiori) e di logica: la struttura del test (numero di domande), i criteri di attribuzione del punteggio e la soglia di punteggio per il superamento del test sono annualmente definiti nel Bando.

Qualora la verifica non fosse positiva, saranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi che dovranno essere assolti entro il primo anno. Per colmare le lacune riscontrate gli studenti potranno frequentare un Corso intensivo di Matematica di base (detto "Matematica 0") e dovranno necessariamente superare un esame del primo anno di corso tra quelli riferiti ai settori "MAT" (sul sito del Corso di studio è pubblicata annualmente la lista di tali insegnamenti), prima di poter sostenere ulteriori esami.

#### **Art. 7 - Programmazione e organizzazione della didattica**

Il corso di studio definisce annualmente la propria offerta didattica programmata come insieme di tutte le attività formative previste per la coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento. Per ciascuna attività formativa è indicato il normale anno di corso, l'eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l'impegno orario, l'ambito disciplinare e la tipologia di attività (di base, caratterizzante, affine o integrativa, nonché le ulteriori attività formative. Il percorso formativo prevede inoltre esercitazioni ed attività di laboratorio.

La frequenza è libera pur essendo fortemente consigliata. Tra le attività formative a scelta può essere contemplata, su richiesta dello studente, la partecipazione ad attività seminariali ed a corsi universitari o extra-universitari; il CdS valuta la pertinenza delle attività proposte e la possibile valutazione in termini di CFU, deliberando inoltre sull'eventuale recepimento tramite giudizio di idoneità oppure con votazione.

Per la determinazione dei CFU si conviene che 1 CFU equivale a 25 ore di lavoro, articolato nel modo seguente: a) lezioni frontali; b) seminari, laboratori, esercitazioni e attività didattica assimilata; c) studio personale.

L'offerta didattica programmata è definita annualmente in linea con le scadenze indicate dall'Ateneo e di norma entro il mese di marzo ed è approvata dal Dipartimento di riferimento. L'offerta didattica programmata è inserita nel sistema di gestione interno dell'Ateneo e pubblicata sul sito del corso di studio.

Per ogni attività formativa il corso di studio garantisce la redazione da parte del docente e l'adeguata pubblicizzazione di una scheda contenente le conoscenze preliminari richieste, il programma dettagliato, gli obiettivi formativi, i materiali didattici e i testi di riferimento, le tipologie didattiche adottate, le modalità di svolgimento e i criteri e le modalità di verifica. Le schede degli insegnamenti sono pubblicate sul sito del corso di studio.

L'anno accademico è suddiviso di norma in due semestri. Per rendere flessibile l'attività didattica, gli insegnamenti potranno anche svilupparsi solo su una parte del semestre e in ogni

caso il CdS può stabilire per un dato semestre un'articolazione diversa. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinati in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico. Il calendario didattico è pubblicato sul sito del corso di studio e costantemente aggiornato.

### **Art. 8 - Trasparenza e assicurazione della Qualità**

Il corso di studio adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati.

In particolare, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa, prima dell'avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno. Inoltre, aggiorna costantemente e sollecitamente le informazioni inserite nel proprio sito internet.

Il corso di studio aderisce alla politica di assicurazione della qualità di Ateneo. Il corso di studio fa riferimento alla commissione paritetica del Dipartimento.

La struttura didattica di riferimento individua il docente responsabile per l'assicurazione della qualità del corso di studio.

### **Art. 9 - Piani delle attività formative**

I crediti relativi alle attività formative sono acquisiti con il superamento degli esami riferiti agli insegnamenti e all'insieme delle attività formative ricompresi nel Piano degli Studi e secondo la programmazione didattica definita dal CdS e pubblicata sul sito del corso di studio. La lingua straniera considerata è l'inglese. Il numero massimo di CFU riconoscibili per conoscenze e abilità professionali è pari a 12 CFU. Il piano di studio, riportato nella Guida didattica, contempla il raggiungimento dei 180 crediti prescritti, che possono anche prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.

Gli insegnamenti sono progettati con contenuti e ritmi didattici mirati ad assicurare un adeguato apprendimento in relazione al numero di ore di studio previsto per ciascun insegnamento.

### **Art. 10 - Verifiche del profitto**

L'accertamento del profitto degli studenti viene effettuato per mezzo di una prova finale (esame) che può essere preceduta da test periodici di valutazione, finalizzati ad assicurare una efficace valutazione in itinere dell'apprendimento, oltre che ad agevolare l'autovalutazione da parte dello studente. Il superamento dell'esame determina il conseguimento dei crediti relativi all'attività didattica corrispondente.

Gli esami si svolgono di norma in tre sessioni secondo le modalità seguenti:

#### 1. Insegnamenti del primo semestre.

- 2 appelli nella sessione estiva anticipata;
- 2 appelli nella sessione estiva;
- 2 appelli nella sessione autunnale.

#### 2. Insegnamenti del secondo semestre.

- 2 appelli nella sessione estiva;
- 2 appelli nella sessione autunnale;
- 2 appelli nella sessione invernale.

I calendari delle prove finali di valutazione del profitto vengono resi noti almeno un mese prima dell'inizio degli appelli. Le prove orali sono pubbliche. Tutte le prove di esame si svolgono in aule o in adeguati locali. La valutazione finale è attribuita tramite giudizio di idoneità oppure con votazione. Nel secondo caso è espressa in trentesimi, con eventuale lode: essa tiene eventualmente conto, in proporzioni prefissate dal docente prima dell'inizio del corso di insegnamento, sia dei risultati della prova di esame sia di quelli degli eventuali test periodici di valutazione. Le specifiche modalità di verifica per i singoli insegnamenti sono registrate nelle schede insegnamento.

Le commissioni di esame sono stabilite dal consiglio di Dipartimento di riferimento per il corso di studio, su proposta del Coordinatore e constano di almeno due componenti. Per motivi d'urgenza, il Direttore può integrare la commissione, portando a ratifica la decisione nella successiva riunione del consiglio di dipartimento. Ove possibile, la commissione è composta da personale docente o cultori della materia che svolgono attività didattiche nel corso di studio medesimo e in settori scientifico disciplinari affini a quello dell'insegnamento. Quando gli esami di profitto prevedano anche prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, i docenti titolari degli insegnamenti o di moduli coordinati concorrono alla valutazione complessiva del profitto dello studente.

### **Art. 11 – Prova finale**

La prova finale per il conseguimento della Laurea in Metodi e Modelli per Data Science richiede la preparazione e redazione di una tesi, frutto di un lavoro del laureando svolto sotto la guida di un relatore e una dissertazione conclusiva.

La tesi richiede, da parte dello studente, un adeguato approfondimento di un argomento che può riguardare aspetti teorici già incontrati durante i corsi, sia lo sviluppo di applicazioni, anche in collaborazione con le imprese con il quale il corso di laurea è in contatto. La tesi, che può essere redatta anche in lingua inglese, previo consenso del relatore e approvazione del Coordinatore, viene discussa e valutata nella seduta di laurea. Durante la discussione orale il candidato dovrà mostrare, oltre alla padronanza dell'argomento trattato, autonomia e capacità espositiva e di sintesi.

Possono essere relatori di tesi i docenti universitari di Tor Vergata o di altri Atenei italiani, nonché i ricercatori di enti di ricerca accreditati. Nel caso di docenti universitari esterni all'Ateneo o di ricercatori appartenenti ad enti di ricerca accreditati, il Coordinatore designerà un correlatore scelto tra i docenti dei dipartimenti associati al CdS. In relazione ad obiettivi specifici, e nel quadro di convenzioni che lo prevedano esplicitamente, lo svolgimento della tesi può essere effettuato mediante tirocini formativi presso aziende, strutture della pubblica amministrazione ed enti esterni, oltre che nell'ambito di soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali. In questi casi viene assegnato al laureando un tutor esterno che assume il ruolo di correlatore mentre il Coordinatore designerà come relatore un docente interno ai dipartimenti associati al CdS. Il



Coordinatore assegna ad ogni laureando un docente di uno dei dipartimenti associati al CdS con funzione di controrelatore. Relatore, controrelatore ed eventuale correlatore, se non presenti alla seduta di laurea, inviano una relazione scritta sull'elaborato del candidato.

Le sedute di laurea si svolgono di norma in cinque appelli annuali, nell'arco di tre sessioni (estiva, autunnale, invernale), fissati ogni anno dal corso di studio e adeguatamente pubblicizzati. Venti giorni prima dell'appello scelto per l'esame di laurea lo studente deve presentare domanda presso le segreterie studenti della Macroarea di Scienze dove adempirà alle formalità amministrative.

La commissione per la valutazione dell'esame di laurea è composta da 5 docenti ed almeno 1 supplente. Di norma i docenti sono afferenti ai dipartimenti associati al CdS e comunque devono essere docenti interni all'Ateneo. La commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Coordinatore. Il Presidente della commissione di laurea è di norma il professore con maggiore anzianità di servizio tra i docenti della Commissione.

La Commissione esprime un voto in centodecimi, con eventuale lode decisa all'unanimità. Per la formazione del voto di laurea, la commissione calcola, anzitutto, la media dei voti, valutati in trentesimi e pesati secondo i crediti, delle attività formative che prevedono valutazione di profitto. Il punteggio derivante da tale media, convertito in centodecimi, può essere incrementato di al più 7 punti per la tesi, la relativa discussione e la carriera didattica dello studente.

### **Art. 12 - Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti**

Le procedure e i criteri generali di Ateneo per i passaggi da altro corso di studio dell'Ateneo, i trasferimenti da altro ateneo, le abbreviazioni di corso ed il relativo riconoscimento dei crediti maturati dallo studente sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e riportati annualmente nella Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.

Possono formare oggetto di riconoscimento anche gli studi all'estero che non abbiano portato al conseguimento di un titolo accademico, purché adeguatamente documentati. Il CdS approva le abbreviazioni di corso previste dalle norme vigenti, valutando i crediti acquisiti.

### **Art. 13 - Studenti a tempo parziale**

Lo studente che per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, ritiene di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell'impegno, può scegliere di iscriversi a tempo parziale. Lo studente che sceglie il regime a tempo parziale vede aumentare gli anni di corso a fronte di una riduzione della contribuzione della tassazione prevista per la classe contributiva del corso di studio.

Le modalità e le procedure per esercitare l'opzione di tempo parziale sono definite annualmente dall'Ateneo e riportate nella Guida dello Studente.

#### **Art. 14 - Mobilità degli studenti e opportunità all'estero**

È possibile maturare CFU tramite periodi di studio svolti all'estero nell'ambito delle opportunità per la mobilità offerte dall'Ateneo. Tutti i crediti formativi acquisiti dallo studente durante il periodo di studio svolto all'estero – all'interno di accordi tra Atenei europei e previa autorizzazione della struttura didattica di riferimento – devono essere accettati dall'Università di appartenenza dello studente senza richiesta di lavoro addizionale da parte dello studente e senza ulteriori esami di verifica.

La mobilità degli studenti verso università all'interno dello spazio europeo dell'alta formazione è autorizzata dalla struttura didattica di riferimento, che definisce, su proposta dello studente, gli insegnamenti da riconoscerli, presa visione dei programmi degli insegnamenti stessi. Al termine del suo soggiorno, lo studente deve produrre attestazione del periodo di studio trascorso all'estero, del programma svolto, delle eventuali prove sostenute e dei voti riportati con riferimento a ciascun insegnamento per cui chiede il riconoscimento.

Il consiglio del dipartimento di riferimento interessato, una volta verificata la corrispondenza del lavoro svolto dallo studente con il learning agreement approvato, ratifica il riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero dagli studenti inseriti in programmi di mobilità internazionale. Qualora i crediti acquisiti si riferiscano a insegnamenti diversi rispetto a quanto autorizzato, il consiglio di dipartimento di riferimento ne stabilisce l'eventuale riconoscimento.

Il riconoscimento si estende anche ad altri programmi di mobilità. Le medesime norme possono applicarsi a quelle università con le quali sono state stipulati accordi o convenzioni bilaterali.

#### **Art. 15 - Opportunità per gli studenti**

L'Ateneo promuove numerose opportunità agli studenti iscritti tra le quali borse di studio, premi per merito, borse di ricerca, bandi per attività di tutorato e attività di collaborazione part-time, viaggi di istruzione, contributi per iniziative culturali, convenzioni e agevolazioni. Tali iniziative sono sempre adeguatamente pubblicizzate sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://web.uniroma2.it>.

I Dipartimenti associati possono promuovere specifiche opportunità per gli studenti iscritti ai propri corsi di laurea; tali iniziative sono sempre adeguatamente pubblicizzate sul sito del Corso di studio e/o dei Dipartimenti coinvolti.

#### **Art. 16 - Orientamento e tutorato**

Ad ogni nuovo studente (immatricolato o trasferito) sarà assegnato, all'inizio del proprio percorso formativo, un tutor che potrà essere consultato per valutazioni e suggerimenti generali in merito all'andamento delle attività di studio. L'attività di tutorato rientra tra i compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori, come parte integrante del loro impegno didattico volto a guidare la formazione culturale degli studenti. Le attività di tutorato vengono programmate dal CdS all'inizio di ogni anno accademico. Per ulteriore supporto alle attività didattiche il CdS può prevedere l'utilizzo di neolaureati, cultori della materia, dottorandi.

### **Art. 17 - Tirocini curriculari e placement**

Il CdS organizza periodicamente incontri fra gli studenti e i rappresentanti del mondo del lavoro (scuola, mondo imprenditoriale legato alla cultura, aziende specifiche contattate) volti a facilitare l'iterazione tra i suoi studenti e laureati ed il mondo del lavoro nonché a promuovere attività di stage e tirocinio curricolare.

### **Art. 18 - Obblighi degli studenti**

Gli studenti sono tenuti a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.

Gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell'Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.

Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del Rettore, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.